

8.10 Depositi definitivi volontari

Indice:

- a. Introduzione
- b. Costituzione di un deposito volontario
- c. Diritti e soggetti
- d. Fascicolo
- e. Interessi
- f. Restituzione
- g. Normativa di riferimento

I depositi definitivi volontari sono costituiti da somme, non inferiori a € 2.58, versate da pubbliche amministrazioni per pagamenti non eseguibili a favore di creditori assenti o irreperibili e da questi liberamente esigibili.

a. Introduzione

I depositi volontari sono previsti nell'art. 11 delle I.S.D. La circolare n. 1235 del 26/11/1999 punto 6 della Cassa DD.PP dispone che ai sensi dell'art. 1 comma ^ 1 d. lgs. n. 284/99 di riordino della Cassa Depositi e Prestiti, possono essere costituiti depositi volontari solo da Amministrazioni pubbliche (ex, ovvero: amministrazioni statali, regioni, enti locali ed altri enti pubblici).

Tra i depositi volontari l'art. 35 delle I.S.D. annovera i depositi dei fondi dei detenuti negli stabilimenti carcerari.

b. Costituzione di un deposito volontario

La procedura di costituzione, ai sensi del DM 26 giugno 2009 consta di quattro fasi:

1. **Iscrizione del deposito (Deposito aperto):** il dirigente dell'Amministrazione istante sottoscrive il Modello Unificato di domanda, nel quale indica le proprie generalità e il domicilio, nonché i dati dell'Amministrazione che rappresenta; l'oggetto del deposito, precisandone l'ammontare e la specie, la proprietà del deposito. Il modello è consegnato all'ufficio di competenza della RTS.

2. **Costituzione del deposito:** Ricevuto il modello, l'operatore del servizio depositi della RTS verifica la corretta compilazione dello stesso, la presenza degli elementi costitutivi del deposito anche ai fini dell'inserimento dei dati nell'applicativo SVILDEP 3.0. Tali elementi essenziali sono: i dati anagrafici dell'istante, unitamente alla sottoscrizione e all'apposizione del sigillo d'ufficio, la tipologia del deposito. L'Ufficio emette la lettera di apertura deposito definitivo. Sulla lettera è presente il numero di posizione (nazionale e provinciale). L'incaricato del servizio firma e timbra la lettera e la consegna all'utente trattenendo una copia agli atti.

3. **Deposito versato:** l'Amministrazione effettua il versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 (Circ. 949 del 21/12/2009) con bonifico presso un Istituto di credito o postale, che rilasciano all'utente la ricevuta versamento. Questa, unitamente alla lettera di apertura deposito definitivo sostituisce la quietanza, modello 81 septies T, che è stata eliminata¹.

4. **Perfezionamento:** decorsa una settimana circa, l'ufficio gestione depositi verifica nell'applicativo SVILDEP3.0 il perfezionamento del deposito a seguito del corretto versamento da parte dell'utente. Se il deposito è perfezionato si stampano la nota di comunicazione di avvenuto deposito (in duplice copia), di cui l'originale è trasmessa all'utente e la minuta resta nel fascicolo. Il versamento deve contenere la causale di versamento evidenziata dall'incaricato (circ. 951 del 23/12/2009).

¹ Art. 2 comma 3 D.M. 23 giugno 2009

c. Diritti e Soggetti

La nota operativa n. 2/2010 emessa dalla Direzione Centrale Servizi del Tesoro ha previsto per i depositi volontari un solo diritto/soggetto rappresentato dal

- il “**proprietario**”: individua l’Amministrazione pubblica **versa** la somma presso il MEF per costituire il deposito.

d. Fascicolo

L’art. 42 delle I.S.D. dispone che per ogni deposito si forma un fascicolo (cartellina d’archivio ex mod. 2-ter- cat. I), che a perfezionamento avvenuto è così costituito:

1. Modello unificato con allegati: Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (dirigente dell’Ente Pubblico);
2. Fotocopia della richiesta del deposito volontario o riferimento normativo giustificante la costituzione del deposito,
3. Polizza originale firmata dal direttore della RTS.

È opportuno evidenziare che l’art. 184 delle I.S.D. prevede che “Qualsiasi atto o provvedimento emanato da amministrazioni pubbliche in generale, da autorità giudiziarie e da pubblici ufficiali, presentato in originale o in copia autentica o per estratto agli uffici depositari, deve essere munito del timbro dell’ufficio o del pubblico ufficiale che lo ha rilasciato, se questi è tenuto ad avere tale timbro.”

e. Interessi

Fino al 31/12/2009 i depositi volontari fruivano, come da D.M. del 25 novembre 1932, di un saggio di interesse netto pari al 2% i depositi volontari con decorrenza dal 31 ° giorno successivo al versamento in Tesoreria (art. 71 delle I.S.D.).

Attualmente il D.M. 23 giugno 2009 ha ridotto i predetti saggi all’1% e ha previsto il pagamento degli stessi contestualmente alla restituzione del capitale, ad eccezione dei depositi volontari di importo uguale o superiore ai € 5.000, 00 di cui è previsto un tasso calcolato su base annua.

f. Restituzione

Ai sensi dell’art. 180 delle I.S.D. i depositi volontari sono restituiti, su istanza di restituzione, in carta semplice, diretta al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato completa di data, indirizzo, codice fiscale e firma dell’autorità competente/avente diritto

Applicativo SVILDEP 3.0: Emissione mandato:

Il deposito viene sempre restituito al “proprietario” nei casi e nei modi previsti dalla nota operativa n. 2/2010.

I depositi provenienti da fondi gestiti da amministrazioni statali si restituiscono in base ad ordinativi delle stesse amministrazioni (art. 181 I.S.D.).

g. Normativa di riferimento

- ✓ Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi approvate con D.M. 22/11/1954, art. 11 e 35
- ✓ Circolare Cassa DD.PP. n. 1235 del 26 novembre 1999 “Comunicazioni relative ai depositi volontari”
- ✓ D.M. del 23 giugno 2009 “Ridefinizione delle procedure operative del Servizio depositi definitivi”
- ✓ Circolare del MEF-DAG-DCST n. 951 del 23 dicembre 2009 sulla nuova procedura di costituzione dei depositi definitivi
- ✓ Nota operativa del MEF-DAG-DCST n.1/2010 del 15 marzo 2010 e n.2/2010 che fornisce chiarimenti in materia di depositi definitivi e disposizioni operative svildep3.0